

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA CONGIUNTA DEI PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

TRA

la *Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno*, di seguito denominata "Soprintendenza", con sede a Pisa in Lungarno Pacinotti n. 46, rappresentata dal Soprintendente *pro tempore* arch. Esmeralda Valente

E

il Comune di Montopoli in Val d'Arno di seguito denominato "Comune" con sede a Montopoli V.A. in via Guicciardini n. 61, 56020, rappresentato dall'arch. Fausto Condello, come incaricato e autorizzato ai sensi del decreto sindacale n. 33/2020 e della delibera di G.M. di approvazione del presente accordo.

PREMESSE

Visti:

- l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*", che prevede la possibilità di indire conferenze di servizi per effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e, in particolare, il comma 7, secondo cui l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica acquisisce il parere della Soprintendenza, trasmettendo a tal fine la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento;
- l'articolo 148 del D.Lgs. n. 42/2004 che prevede l'istituzione delle commissioni locali per il paesaggio le quali esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dal citato articolo 146;
- l'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e, in particolare, il comma 5, ai sensi del quale l'autorità competente si pronuncia sulla domanda di accertamento previo parere vincolante della Soprintendenza;
- l'articolo 11 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e, in particolare, il comma 5 ai sensi del quale l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento;

Considerato che risulta opportuno concordare uno svolgimento in forma congiunta delle attività istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dell'art. 11 del DPR n. 31/2017 al fine di rendere maggiormente efficace, economica e tempestiva l'azione amministrativa, rendendo i procedimenti più uniformi, più semplici e più rapidi;

CONVENGONO

quanto segue:

Art 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art 2 - Finalità e contenuti dell'accordo

I firmatari assumono come finalità dell'accordo una collaborazione continua e coordinata fra i due Enti nella gestione della materia di tutela paesaggistica complessiva del territorio comunale.

In particolare la collaborazione consisterà nell'esame contestuale delle pratiche ad opera di una "Commissione congiunta", composta dalla "Commissione comunale per il paesaggio" e da un rappresentante della Soprintendenza.

Art. 3 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha come oggetto i seguenti procedimenti:

- autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, c. 4, del D.Lgs. n. 42/2004, su richiesta motivata del responsabile del procedimento comunale in relazione a particolari situazioni ambientali;
- autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, su richiesta motivata del responsabile del procedimento comunale in relazione a particolari situazioni ambientali.

Art 4 – Funzionamento della commissione congiunta

Le sedute della *Commissione congiunta* verranno convocate con cadenza possibilmente periodica in funzione delle pratiche da esaminare.

La commissione congiunta sarà composta da:

- a) dai membri della *Commissione comunale per il paesaggio*;
- b) da un funzionario tecnico della Soprintendenza, munito di delega per l'espressione del parere di competenza.

Parteciperanno, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento comunale e un segretario che redigerà il verbale della seduta. Possono partecipare senza diritto di voto ulteriori funzionari della Soprintendenza in relazione all'oggetto della seduta.

Con un anticipo di almeno cinque giorni dalla data fissata per le sedute, il Comune trasmetterà via PEC alla Soprintendenza la convocazione della Commissione congiunta, indicando l'ordine del giorno e allegando tutta la documentazione delle pratiche in esame. Eventuale documentazione cartacea verrà messa a disposizione dal Responsabile del Procedimento comunale il giorno della seduta.

Esaminata la pratica, verrà acquisito, in merito sia alla conformità al piano paesaggistico sia alla compatibilità dell'intervento nel suo complesso, il parere della Commissione comunale per il paesaggio e il parere della Soprintendenza, distinto ed autonomo rispetto a quello della Commissione comunale per il paesaggio, che assumerà natura obbligatoria e vincolante, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004.

Per progetti di particolare rilevanza o complessità, la Commissione congiunta può disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 241/1990. Il Comune provvederà agli adempimenti legati alla predetta sospensione.

Il verbale, contenente il parere definitivo della Commissione congiunta, sottoscritto dai partecipanti verrà trasmesso senza indugio, a cura del segretario verbalizzante, ai competenti uffici comunali per l'adozione del provvedimento definitivo.

In caso di parere negativo della Commissione congiunta il Comune provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 10 bis della legge 241/1990.

La Commissione congiunta si riunirà presso il Comune di Montopoli in Val d'Arno, negli uffici del Settore III "Tecnico, Ambiente e Protezione civile, appositamente messi a disposizione, ovvero potrà svolgere le proprie funzioni da remoti, tramite videoconferenza.

Art 5 - Durata

Il presente accordo avrà la durata di due anni a far data dalla sua sottoscrizione e sarà tacitamente prorogato di ulteriori due anni, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte prima dei 30 giorni antecedenti alla scadenza.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno sessanta giorni a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi istituzionali di ciascuna parte.

Art 6 – Oneri e disposizioni finali

Il presente protocollo di intesa non comporta oneri aggiuntivi o maggiori spese a carico di nessuno dei soggetti sottoscrittori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della tabella, allegato b), del D.P.R n.642/72, il presente atto è esente da imposta di bollo e soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma del DPR. n.131/86.

Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Esmeralda VALENTE)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Arch. Fausto CONDELLO)